



Città di  
**CAIRO**  
Montenotte

---

**Reg. Ordinanze Dirigenziali n. 1 / 2018**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE PER LA MANUTENZIONE PIANTAGIONI E SIEPI DI PROPRIETA' PRIVATA LATISTANTI LE SEDI STRADALI E FERROVIARIE.**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO – URBANISTICO**

CONSIDERATO che la presenza di piante di alto e medio fusto al di fuori della proprietà comunale lungo il ciglio delle strade di competenza di questa Amministrazione, ivi comprese le strade provinciali e le strade statali, ricadenti nel territorio di questo Comune può costituire pericolo per la sicurezza del transito veicolare;

VISTO che a seguito dell'eccezionale "gelicidio" che ha colpito il territorio comunale nei giorni 11 e 12 dicembre 2017 si sono verificate diffuse cadute di alberature e/o rami di proprietà privata interessanti le sedi di strade pubbliche o di uso pubblico, con conseguente interruzione della viabilità o comunque con grave pregiudizio alla sicurezza del transito;

ACCERTATO che tuttora si evidenziano numerose situazioni in cui si rende necessario rimuovere le parti lignee interessanti il sedime stradale e prevenire il crollo su di esso delle alberature danneggiate o instabili esistenti ai lati;

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

VISTO l'art. 31 "Manutenzione delle ripe" del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 52 e 55 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di 50 metri dalla rotaia più vicina;

RITENUTO necessario tutelare la pubblica incolumità mediante l'abbattimento e/o potatura di tutte le piante o arbusti che generano pericolo ed ostacolo alla circolazione;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare l'art. 107;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Sindacale N. 19 del 29.12.2017 con cui è stata affidato all'Ing. Mirco Scarrone l'incarico dirigenziale avente ad oggetto la direzione del Settore Tecnico - Urbanistico;

## ORDINA

a tutti i proprietari e conduttori di terreni e/o aree confinanti con la rete ferroviaria, strade statali, provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune:

- 1) di provvedere con la massima urgenza e comunque entro e non oltre **15 (QUINDICI)** giorni alla rimozione dal sedime pubblico o di uso pubblico di tutto il materiale ligneo di proprietà privata crollato ed il taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento, danni da “gelicidio” o comunque per forte inclinazione, risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di prossimi eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- 2) di provvedere altresì:
  - alla regolare potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
  - alla regolare pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta connessione con la viabilità, compresa la rimozione degli ingombri ed alla completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché dei tratti tombati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi principali;

## AVVERTE

- che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà verificato e perseguito come per legge, nulla escluso e/o accettato;
- che, in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da 25,00 € a 500,00 €, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs. 267/2000), così come modificato dalla legge 3/2003. In caso di mancato pagamento saranno applicate le norme previste dalla legge 689/1981;
- che i lavori saranno – nel caso di situazioni di estrema necessità - eseguiti d'Ufficio con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;

## DISPONE

che la presente ordinanza dirigenziale venga trasmessa al Responsabile dell'Area Polizia Municipale – Protezione Civile affinché assicuri la vigilanza rispetto l'esecuzione della medesima e che alla stessa venga data la massima pubblicità della Presente Ordinanza, mediante divulgazione sui principali quotidiani locali, affissione nei luoghi pubblici e su tutto il territorio comunale; pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

## RAMMENTA

che avverso il presente provvedimento di cui sopra potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica della presente.

Cairo Montenotte, lì 04.01.2018

Il Dirigente Settore Tecnico Urbanistico  
Ing. Mirco Scaroni

